

## **Protocollo concernente i marinai rifugiati**

Concluso all'Aia il 12 giugno 1973

Istrumento d'approvazione depositato dalla Svizzera il 30 dicembre 1974

Entrato in vigore per la Svizzera il 30 marzo 1975

(Stato 14 giugno 2023)

---

### *Le Parti Contraenti,*

considerando che l'applicazione dell'Accordo concernente i marinai rifugiati, firmato il 23 novembre 1957<sup>1</sup> all'Aia (detto qui di seguito «Accordo»), è strettamente legata all'applicazione della Convenzione sullo statuto dei rifugiati, firmata il 28 luglio 1951<sup>2</sup> a Ginevra (detta qui di seguito «Convenzione»), applicabile soltanto alle persone rifugiatesi a cagione di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951;

considerando che dopo l'approvazione della Convenzione sono apparse nuove categorie di rifugiati e che sia opportuno applicare il medesimo statuto a tutti i rifugiati compresi nella definizione espressa dalla Convenzione, senza tener conto della data limite del 1° gennaio 1951 e che a tale scopo è stato aperto all'adesione, il 31 gennaio 1967<sup>3</sup> a Nuova York, un Protocollo sullo statuto dei rifugiati;

desiderose di stabilire un regime simile nei confronti dei marinai rifugiati,

*hanno convenuto quanto segue:*

### **Art. I**

(1) Le Parti Contraenti il presente Protocollo si impegnano ad applicare ai marinai rifugiati, definiti in seguito come tali, gli articoli 2 e 4 a 13 dell'Accordo.

(2) Ai fini del presente Protocollo, il termine «marinaio rifugiato» indica ogni persona che essendo rifugiata ai termini della definizione contenuta all'articolo I paragrafo 2 del Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo statuto dei rifugiati, lavori, a qualsiasi condizione, come marinaio o eserciti abitualmente detta professione a bordo di un mercantile.

(3) Il presente Protocollo va applicato senza limitazione geografica alcuna; le dichiarazioni già fatte in virtù dell'articolo 1 sezione B paragrafo 1 capoverso (a) della Convenzione, da parte di Stati che sono Parti di quest'ultima, si applicheranno ugualmente sotto il regime del presente Protocollo, a meno che tali dichiarazioni non siano state estese conformemente all'articolo 1 sezione B paragrafo 2 della Convenzione.

RU 1975 839

<sup>1</sup> RS 0.142.311

<sup>2</sup> RS 0.142.30

<sup>3</sup> RS 0.142.301

**Art. II**

Qualsiasi vertenza sorta tra le Parti del presente Protocollo circa la sua interpretazione o applicazione e che non sia stato possibile comporre in altro modo, è sottoposta, a domanda di una Parte interessata, alla Corte internazionale di giustizia.

**Art. III**

(1) Il presente Protocollo sarà aperto all'accettazione o all'approvazione di tutti i Governi che hanno firmato l'Accordo o che vi hanno aderito e di ogni altro Governo che nei confronti dei marinai rifugiati assuma gli obblighi previsti all'articolo 28 della Convenzione od obblighi corrispondenti.

(2) Gli strumenti di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi.

**Art. IV**

(1) Il presente Protocollo entra in vigore il 90esimo giorno a contare dal deposito dell'ottavo strumento d'accettazione o d'approvazione.

(2) Per ogni Governo che accetti o approvi il presente Protocollo dopo il deposito dell'ottavo strumento d'accettazione o d'approvazione, il presente Protocollo entrerà in vigore il giorno in cui detto Governo avrà depositato il suo strumento d'accettazione o d'approvazione.

**Art. V**

(1) Ogni Governo potrà, all'atto del deposito dell'istrumento d'accettazione o d'approvazione o più tardi, dichiarare che il presente Protocollo si estende a uno o più territori per i quali esso garantisce le relazioni internazionali, alla condizione però che detto Governo assuma gli obblighi di cui all'articolo III paragrafo 1.

(2) Detta estensione avviene mediante notificazione al Governo del Regno dei Paesi Bassi.

(3) Essa prenderà effetto il 90esimo giorno a contare dalla data di ricezione della notificazione da parte del Governo dei Paesi Bassi, ma non prima della data alla quale il Protocollo sarà entrato in vigore, conformemente alle disposizioni dell'articolo IV, per il Governo che avrà effettuato tale notificazione.

**Art. VI**

(1) Le Parti Contraenti possono disdire, in ogni tempo, il presente Protocollo mediante notificazione al Governo dei Paesi Bassi.

(2) La disdetta ha effetto un anno dopo la data in cui è stata ricevuta dal Governo del Regno dei Paesi Bassi. Ove una Parte Contraente abbia disdetto il presente Protocollo, ogni altra Parte può, consultate le altre Parti, dare una disdetta che avrà effetto alla stessa data, purché si sia osservato un termine di sei mesi.

**Art. VII**

(1) Ogni Parte Contraente che abbia fatto una notificazione conformemente all'articolo V, potrà in seguito notificare ad ogni momento al Governo del Regno dei Paesi Bassi che il presente Protocollo cesserà d'essere applicato ai territori indicati nella notificazione.

(2) L'applicazione dei Protocollo per il territorio o i territori in questione cessa dopo un anno a contare dalla data di ricezione della notificazione da parte del Governo del Regno dei Paesi Bassi.

**Art. VIII**

Il Governo del Regno dei Paesi Bassi informa tutti i Governi che hanno firmato l'Accordo o che vi hanno aderito e tutti gli altri Governi che hanno accettato o approvato il presente Protocollo circa i depositi e le notificazioni effettuate conformemente agli articoli III, V, VI e VII.

**Art. IX**

Un esemplare dei presente Protocollo, i cui testi inglese e francese fanno parimente fede, firmato dal Ministro degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, sarà depositato presso gli archivi dei Governo del Regno dei Paesi Bassi che ne invierà copia certificata conforme ai Governi di cui all'articolo VIII.

Conformemente all'articolo IX del Protocollo ho apposto la mia firma il dodici giugno millenovecentosettantatre.

M. van der Stoel

Ministro degli Affari Esteri  
del Regno dei Paesi Bassi

**Campo d'applicazione il 14 giugno 2023<sup>4</sup>**

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Australia	10 dicembre	1973	30 marzo	1975
Belgio	22 marzo	1977	22 marzo	1977
Bosnia e Erzegovina	1° ottobre	1993 S	6 marzo	1992
Canada	9 gennaio	1975	30 marzo	1975
Danimarca	24 gennaio	1974	30 marzo	1975
Francia*	16 luglio	1975	16 luglio	1975
Germania	13 agosto	1975	13 agosto	1975
Italia*	23 febbraio	1981	23 febbraio	1981
Marocco*	18 settembre	1974	30 marzo	1975
Norvegia	12 febbraio	1974	30 marzo	1975
Paesi Bassi	9 ottobre	1973	30 marzo	1975
Aruba	9 ottobre	1973	30 marzo	1975
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	18 ottobre	2010	16 gennaio	2011
Regno Unito	12 novembre	1974	30 marzo	1975
Isola di Man	12 novembre	1974 A	30 marzo	1975
Isole Falkland	12 novembre	1974 A	30 marzo	1975
Isole Vergini britanniche	12 novembre	1974 A	30 marzo	1975
Isole del Canale	12 novembre	1974 A	30 marzo	1975
Montserrat	12 novembre	1974 A	30 marzo	1975
Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)	12 novembre	1974 A	30 marzo	1975
Serbia	23 settembre	1976	23 settembre	1976
Slovenia	16 giugno	1993 S	25 giugno	1991
Svezia	25 settembre	1973	30 marzo	1975
Svizzera	30 dicembre	1974	30 marzo	1975

\* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere consultati all'indirizzo Internet de Governo del Paesi Bassi: [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) > English > Treaty Database > 002539, o ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna.

<sup>4</sup> RU 1975 839; 1977 9; 1982 2070; 1987 379; 2004 4101; 2014 2401; 2023 293.  
Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente:  
[www.fedlex.admin.ch/it/treaty](http://www.fedlex.admin.ch/it/treaty).